

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “OPERA RONCONI-PENNESI”

Art. 1

NATURA GIURIDICA

§1. L’“Opera Ronconi-Pennesi”, eretta come Associazione laicale femminile in data 23 marzo 1959, è un’Associazione pubblica di fedeli¹della Diocesi di Roma, senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica pubblica² ed è retta, oltre che dalle disposizioni del vigente Diritto Canonico che le si applicano, dal presente Statuto³ approvato dal Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma.

§2. Essa ha sede in Roma.

Art. 2

FINE

§1. I Sodali, si propongono di perseguire, secondo lo stile cristiano e le modalità proprie del loro stato, una vita conforme al Vangelo, dedicandosi alle opere di misericordia, all’evangelizzazione e all’apostolato, in uno speciale affidamento a Maria Madre della Misericordia⁴.

§2. Fine specifico dell’Associazione è testimoniare la misericordia di Dio⁵, mediante la relazione, l’accoglienza e la cura di persone vulnerabili, specialmente donne, e con un’attenzione particolare a chi ha procedimenti penali in corso o conclusi, in funzione della rinascita integrale della persona, e del suo reinserimento in società; un’attenzione particolare è rivolta anche ai

¹ Cfr. can. 301 C.I.C.

² Cfr. can. 313 C.I.C.

³ Cfr. can. 304 §1 C.I.C.

⁴ «Lasciamoci guardare. Questo soprattutto nel momento del bisogno, quando ci troviamo impigliati nei nodi più intricati della vita, giustamente guardiamo alla Madonna, alla Madre. Ma è bello anzitutto lasciarci guardare dalla Madonna. Quando ci guarda, lei non vede dei peccatori, ma dei figli. Si dice che gli occhi sono lo specchio dell’anima; gli occhi della *piena di grazia* rispecchiano la bellezza di Dio, riflettono su di noi il paradiso. Gesù ha detto che l’occhio è “la lampada del corpo” (Mt 6,22): gli occhi della Madonna sanno illuminare ogni oscurità, riaccendono ovunque la speranza. Il suo sguardo rivolto a noi dice: “Cari figli, coraggio; ci sono io, la vostra madre!”» (PAPA FRANCESCO, *Omelia nella Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio*, 1° gennaio 2019).

⁵ «Nessuno di noi può porre condizioni alla misericordia; essa rimane sempre un atto di gratuità del Padre celeste, un amore incondizionato e immeritato. Non possiamo, pertanto, correre il rischio di opporci alla piena libertà dell’amore con cui Dio entra nella vita di ogni persona. La misericordia è questa azione concreta dell’amore che, perdonando, trasforma e cambia la vita. È così che si manifesta il suo mistero divino. Dio è misericordioso (cfr. Es 34,6), la sua misericordia dura in eterno (cfr. Sal 136), di generazione in generazione abbraccia ogni persona che confida in Lui e la trasforma, donandole la sua stessa vita.» (PAPA FRANCESCO, *Lettera Apostolica “Misericordia et misera”*, 20 novembre 2016).

minori, specialmente quelli non accompagnati, nell'accoglienza e nella cura del loro percorso educativo.

§3. Per conseguire tali scopi, l'Associazione promuove, nello spirito del Concilio Vaticano II e dei documenti magisteriali mariani, la formazione permanente dei Soci attraverso incontri di formazione in una prospettiva di promozione umana e di crescita integrale della persona, senza trascurare un'adeguata cura della vita spirituale.

Art. 3

CURA SPIRITUALE DELL'ASSOCIAZIONE

§1. Per favorire la crescita spirituale dei membri dell'Associazione e il loro coinvolgimento nella vita ecclesiale, l'Ordinario del luogo affiderà la stessa alla cura di un sacerdote in qualità di **Assistente ecclesiastico**⁶. L'Assistente ecclesiastico è nominato liberamente dal suddetto Ordinario, sentito il Presidente dell'Associazione a nome del Consiglio Direttivo.

§2. L'Assistente ecclesiastico, per particolari situazioni o necessità pastorali, può delegare un sacerdote, che, con il consenso dell'Ordinario del luogo, lo coadiuverà nell'adempimento del suo servizio.

Art. 4

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

§1. All'Associazione aderiscono in modo pieno, assumendo la qualifica di:

- **Soci effettivi:** fedeli laici maggiorenni o chierici in possesso dei requisiti conformi al can. 316 §1 C.I.C., che vogliano partecipare in qualche modo alle attività della stessa ed intendano cooperare, secondo le loro possibilità, alle sue finalità⁷.

- **Soci sostenitori:** tutti coloro che, maggiorenni, cattolici e non, contribuiscono in vario modo e con una certa continuità alle finalità dell'Associazione, o comunque se ne sono rese benemerite in modo significativo.

Possono assumere cariche nell'Associazione soltanto i Soci effettivi.

§2. Per essere ammessi nell'Associazione occorre che l'interessato faccia domanda scritta, indirizzata al Presidente, contenente la dichiarazione di accettare lo Statuto. Il Presidente presenta il candidato al Consiglio Direttivo, il quale, sentito il parere dell'Assistente ecclesiastico, con voto a maggioranza semplice dei presenti e con voto a scrutinio segreto, decide di accogliere o meno il nuovo Sodale.

§3. L'ammissione all'Associazione avviene durante una celebrazione liturgica

⁶ Cfr. can. 317 §1 C.I.C.

⁷ Cfr. can. 307 §2-3 C.I.C.

presieduta dall'Assistente ecclesiastico o da un suo delegato, durante la quale il nuovo Sodale appone la propria firma sul Registro dei Soci dell'Associazione alla presenza del Presidente. Solo allora il candidato diviene membro effettivo dell'Associazione.

§4. L'Associazione deve avere un registro degli iscritti dove si annotano i nomi, la data di ingresso nell'Associazione e altri dati che si ritengano convenienti. L'elenco aggiornato dei Soci è conservato presso la sede associativa dal Segretario del Consiglio Direttivo.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

§1. Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni pubbliche di fedeli⁸, un Socio perde la sua qualifica:

- 1°** per formale rinuncia, da presentare per iscritto al Presidente;
- 2°** per dimissione, premessa un'ammonizione⁹ senza esito positivo, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e con scrutinio segreto dei presenti, nei seguenti casi:
 - a.** comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa per almeno un anno, o grave turbamento dell'armonia della medesima;
 - b.** grave e comprovata violazione di norme statutarie o disciplinari canoniche;
 - c.** comportamenti nel foro esterno gravemente riprovevoli sotto il profilo morale o dottrinale¹⁰.

§2. L'avvio da parte del Consiglio Direttivo di qualunque procedimento di verifica che potrebbe portare all'esclusione nei casi sopra contemplati deve essere comunicato all'interessato per iscritto entro dieci giorni dall'inizio della predetta procedura.

§3. La dimissione dei Soci avviene con atto formale del Presidente. Il Socio dimesso può ricorrere entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di dimissione all'Ordinario del luogo.

§4. Chi esce dall'Associazione, sia che questo avvenga per volontaria decisione o per legittima esclusione, non può pretendere nulla, a nessun titolo, per beni eventualmente conferiti o servizi eventualmente prestati alla stessa.

§5. Nel dimettere un Socio, si abbia particolare cura di salvaguardare i suoi diritti fondamentali e la sua buona fama, oltre che quella dell'Associazione, in spirito di autentica carità ecclesiale.

⁸ Cfr. can. 316 C.I.C.

⁹ Cfr. can. 308; 316 §2 C.I.C.

¹⁰ Cfr. can. 316 §1 C.I.C.

STRUTTURA E GOVERNO

Art. 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

§1. Il **Consiglio Direttivo** è l'organo collegiale di governo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto, previa conferma dell'Ordinario del luogo, dal Presidente e da altri quattro Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea Generale. Il loro mandato inizia con il suddetto atto di conferma.

Il Vice-Presidente e il Segretario sono nominati dal Presidente, scelti tra i quattro Consiglieri eletti.

L'Assistente ecclesiastico è membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

§2. Il Consiglio Direttivo, che rimane in carica per un quadriennio, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; si occupa della progettazione, programmazione e verifica di tutte le attività associative e prepara l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea generale.

Al Consiglio Direttivo compete approvare il resoconto amministrativo dell'esercizio economico dell'anno e i preventivi di spesa ordinari e straordinari; deliberare gli atti di amministrazione straordinaria dell'Associazione, richiedendo le autorizzazioni previste dalla normativa canonica vigente. Nel preparare i bilanci e nella gestione patrimoniale il Consiglio Direttivo può scegliere di avvalersi di uno o più consulenti tecnico/economici esterni.

Il Consiglio Direttivo, in caso di votazione, delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voto, dirime il Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente, con almeno dieci giorni di anticipo, almeno quattro volte all'anno, salva manifesta urgenza, indicando l'ordine del giorno.

§3. Venendo a mancare prima della scadenza uno dei Consiglieri, eccettuato il Presidente, il *coetus* viene integrato tramite cooptazione da parte del Consiglio Direttivo di un Consigliere supplente, cioè il Socio effettivo che ha ricevuto il maggior numero di voti senza risultare eletto nell'ultima Assemblea Generale elettiva; in caso di pari numero di voti, si coopterà il più anziano in ordine di ingresso nell'Associazione. Il Consigliere supplente rimarrà in carica fino al termine del mandato di tutti gli altri Consiglieri. Anche in questo caso l'atto va comunicato all'Ordinario del luogo per la conferma dell'eletto.

§4. L'Ordinario del luogo, per giusta causa, può designare un Commissario¹¹, al quale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con obbligo di rendiconto solo al medesimo Ordinario.

¹¹ Cfr. can. 318 §1 C.I.C.

§5. Il Presidente e gli altri Consiglieri possono essere rimossi, per giusta causa, da chi li ha confermati, dopo aver sentito gli stessi e gli altri membri del Consiglio Direttivo, a norma dello Statuto. Per causa grave può essere rimosso dal suo ufficio anche l'Assistente ecclesiastico, a norma del diritto¹², da chi lo ha nominato, osservando le stesse condizioni¹³.

Art. 7

PRESIDENTE

§1. Il **Presidente**, coadiuvato dal Vice-Presidente e dal Segretario, è il legale rappresentante dell'Associazione, a tutti gli effetti di legge. Resta in carica quattro anni e può essere rieletto per più mandati.

§2. Spetta al Presidente curare adeguatamente i vincoli di comunione e solidarietà tra i membri dell'Associazione; convocare e presiedere l'Assemblea generale e il Consiglio Direttivo. Oltre a ciò, egli avrà anche cura di tenere informato l'Ordinario del luogo sulla vita associativa e le iniziative intraprese, sottoponendo a lui le decisioni di maggior rilievo¹⁴.

§3. Al Presidente competono, a nome del Consiglio Direttivo, le decisioni circa l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, mentre le decisioni di amministrazione straordinaria necessitano dell'approvazione del Consiglio Direttivo. Tuttavia, per la validità degli atti di straordinaria amministrazione, si richiederà la debita licenza all'Ordinario del luogo, secondo la normativa canonica universale e particolare.

Art. 8

VICE-PRESIDENTE

Il **Vice-Presidente**, nominato dal Presidente tra i Consiglieri, ha il compito di assumere *ad interim* la direzione dell'Associazione in caso di assenza o impedimento del Presidente. Nel caso di decesso o di grave, provato e permanente impedimento nell'esercizio del governo da parte del Presidente, il Vice-Presidente convocherà, col consenso del Consiglio Direttivo e dell'Ordinario del luogo, entro sei mesi dal decesso o dalla dichiarazione di impedimento, l'Assemblea Generale straordinaria per procedere all'elezione del nuovo Presidente, che sarà presentato per la conseguente conferma da parte dall'Ordinario del luogo. Una volta ottenuta la conferma, egli rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Il grave, provato e permanente impedimento nell'esercizio del governo da parte del Presidente dovrà essere dichiarato dal Consiglio Direttivo convocato a tale scopo dal Vice-Presidente. Tale dichiarazione, per la sua validità, dovrà essere

¹² Cfr. cann. 192-195 C.I.C.

¹³ Cfr. can. 318 §2 C.I.C.

¹⁴ Cfr. can. 315 C.I.C.

confermata dall'Ordinario del luogo.

Art. 9

SEGRETARIO

Il **Segretario** è nominato dal Presidente all'interno del Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti, ad esclusione di colui che già è stato scelto per la carica di Vice-Presidente. Al Segretario spetta di redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi di governo dell'Associazione e il dovere, dopo pubblica lettura, di farli controfirmare dai membri del Consiglio Direttivo presenti alle riunioni; tenere il registro aggiornato dei membri dell'Associazione; convalidare i documenti dell'Associazione firmati del Presidente; curare l'Archivio dell'Associazione. Il Segretario, inoltre, funge anche da Segretario dell'Assemblea Generale, e assiste il Presidente nella convocazione dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Art. 10

ASSEMBLEA GENERALE

§1. L'**Assemblea Generale**, composta da tutti i Soci effettivi e sostenitori, è l'organo collegiale che ha potere di deliberare, a norma dello Statuto, sulle questioni riguardanti l'Associazione. L'Assemblea Generale deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria almeno due volte all'anno. Ogni Assemblea Generale deve essere convocata con un preavviso di almeno quindici giorni, comunicando a tutti i membri dell'Associazione il luogo, la data e l'ordine del giorno della convocazione.

§2. L'Assemblea Generale ha lo scopo di tutelare la natura, il fine e lo spirito ecclesiale dell'Associazione eleggendo il Consiglio Direttivo, e con esso il Presidente, tra i Soci effettivi; approvando la relazione annuale, la programmazione delle attività e i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione; stabilendo le modifiche dello Statuto; decidendo il cambio di residenza sociale e l'estinzione dell'Associazione; deliberando su qualsiasi altra questione importante che riguardi il governo e la direzione dell'Associazione; promuovendo la crescita fraterna ed ecclesiale in tutti i Soci e in coloro che, a qualsiasi titolo (volontari ed operatori) partecipano alla vita associativa.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza semplice dei voti e con la presenza di almeno due terzi dei Soci effettivi. Il verbale è redatto e letto dal Segretario al termine dell'Assemblea Generale, ed approvato o meno dalla stessa.

§3. L'**Assemblea Generale elettiva**, da convocare alla scadenza del mandato del Presidente e dei Consiglieri, si svolge al termine dell'Assemblea Generale ordinaria ogni quattro anni, per eleggere il Presidente e gli altri membri del

Consiglio Direttivo. L'Assemblea Generale elettiva è presieduta dall'Assistente ecclesiastico o, in circostanze speciali, dall'Ordinario del luogo.

§4. L'**Assemblea Generale straordinaria** può essere convocata e presieduta dal Vice-Presidente, quando si rendano necessarie elezioni anticipate del Presidente; dal Presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o qualora ne riceva richiesta motivata per iscritto da parte della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno due terzi dei Soci effettivi.

Art. 11

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

§1. Il patrimonio dell'Associazione - che non ha fine di lucro - è costituito dai mezzi e dai beni di qualsiasi natura che potranno ottenersi con il contributo degli associati, con eventuali oblazioni, donazioni o contributi straordinari di terzi, nonché dal ricavato di eventuali attività associative, sempre nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

§2. I beni dell'Associazione, a norma del can. 1257 §1 C.I.C., sono da considerarsi a tutti gli effetti beni ecclesiastici¹⁵, e come tali soggetti ai controlli previsti dalla vigente normativa canonica¹⁶.

§3 L'Associazione si impegna ad attivare tutte le procedure atte a garantire all'Ordinario del luogo l'esercizio del diritto-dovere di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni eventualmente acquisiti dalla stessa, in quanto beni ecclesiastici in senso stretto¹⁷, in particolare presentando, dopo la prescritta approvazione (cfr. Art. 7 §3), il bilancio consuntivo di ogni anno ai competenti Uffici del Vicariato¹⁸.

§4. Tutte le prestazioni dei Sodali nei confronti dell'Associazione sono gratuite. I Soci possono ottenere il rimborso delle spese effettive fatte per conto dell'Associazione e in ragione del loro incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Presidente.

¹⁵ «L'uomo, usando dei beni creati, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri» [Concilio Ecumenico Vaticano II, *Gaudium et spes*, 69]. La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della Provvidenza, per farlo fruttificare e spartirne i frutti con gli altri, e, in primo luogo, con i propri congiunti.» (CCC 2404).

«I beni di produzione – materiali o immateriali –, come terreni o stabilimenti, competenze o arti, esigono le cure di chi li possiede, perché la loro fecondità vada a vantaggio del maggior numero di persone. Coloro che possiedono beni d'uso e di consumo devono usarne con moderazione, riservando la parte migliore all'ospite, al malato, al povero.» (CCC 2405).

¹⁶ Cfr. cann. 1257 e 319 C.I.C.

¹⁷ Cfr. cann. 1257 §1 e 1276 §1 C.I.C.

¹⁸ Cfr. can. 319 C.I.C.

Art.12
MODIFICHE DELLO STATUTO

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione occorre che l'Assemblea deliberi con la maggioranza qualificata dei Soci, ovvero due terzi dei Soci effettivi. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Ordinario del luogo¹⁹.

Art. 13
ESTINZIONE, SCIoglimento E Soppressione

§1. L'Associazione potrà deliberare lo **scioglimento** per decisione dell'Assemblea Generale in seduta straordinaria, presa con un unico scrutinio valido, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei presenti, pari ad almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

§2. L'Associazione potrà essere **soppressa** per decisione dell'Ordinario del luogo se la sua attività è di grave danno per la dottrina o la disciplina ecclesiastica o provoca scandalo ai fedeli, come stabilisce il diritto²⁰.

§3. In caso di estinzione, scioglimento o soppressione dell'Associazione²¹, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Diocesi di Roma.

Art. 14
SITUAZIONI NON PREVISTE

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni pubbliche di fedeli e, in quanto compatibili, le leggi dello Stato italiano in materia di Associazioni di carattere religioso e di Enti ecclesiastici.

Roma, 13 febbraio 2025

¹⁹ Cfr. can. 314 C.I.C.

²⁰ Cfr. can. 320 §§2-3 C.I.C.

²¹ Cfr. can. 120 C.I.C.